CAMERA DEI DEPUTATI N. 1517

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(CASSIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DE PIETRO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(VIGORELLI)

Modificazioni ed aggiunte al regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, ed al regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al trattamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in caso di infortunio

Presentato alla Presidenza l'11 marzo 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dall'epoca della entrata in vigore dei regi decreti 16 giugno 1938, n. 1275, e 16 giugno 1938, n. 1274, contenenti norme di trattamento nei casi di infortuni in servizio del personale rispettivamente dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, la molteplice nuova legislazione intervenuta ed i mutamenti verificatisi nella struttura di varie categorie del citato personale, hanno reso necessario ed urgente un aggiornamento delle disposizioni recate dagli anzidetti decreti.

Per soddisfare a tale esigenza, è stato predisposto il presente disegno di legge, composto di 14 articoli, per ciascuno dei quali si forniscono i seguenti cenni illustrativi:

Art. 1 (*comma primo*). — Per tenere conto dei già menzionati mutamenti sopravvenuti nella figura giuridica e nelle qualifiche di categorie del personale dell'Amministrazione postale e telegrafica (citasi principalmente il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sul nuovo ordinamento degli uffici ex ricevitoriali oggi uffici locali, agenzie, ecc., e la legge 26 febbraio 1952, n. 67, sui salariati dello Stato), si sono dovute necessariamente rielencare le voci del personale soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, eliminando quelle non più in vigore e sostituendole od integrandole con le nuove. Pertanto, vi è ora compreso il personale degli uffici locali (ossia direttori e supplenti), i titolari di agenzia, i ricevitori e portalettere (questi ultimi in luogo dei già denominati agenti rurali: collettori e portalettere), nonché i salariati e gli operai giornalieri.

Art. 1 (comma secondo). — È stato compreso nell'assicurazione il personale in servizio quale conducente di automezzi e quello in servizio armato di vigilanza e di scorta, quest'ultimo in sostituzione degli addetti alla disciolta milizia postelegrafonica.

Art. 1 (comma terzo). — L'ultimo comma del vigente articolo 1 espressamente esclude dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro il personale addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate.

Tale norma, strettamente finora applicata, si è rivelata non equa, in considerazione del fatto che determinati funzionari direttivi, fra i quali in modo particolare i direttori e i direttori aggiunti dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, gli ingegneri dei servizi tecnici, ecc., sono per ragioni del loro ufficio costretti talvolta a prendere materialmente parte ai lavori, od a viaggiare su automezzi dell'Amministrazione o su altri mezzi non di pubblico servizio, per recarsi sul luogo dei lavori allo scopo di dirigerne o sorvegliarne l'esecuzione, o lungo tracciati e presso centri spesso isolati ed impervi per rilievi e verifiche, e quindi sono soggetti agli stessi rischi specifici, inerenti all'attività lavorativa, ai quali si trovano esposti il personale esecutivo, gli agenti e gli operai.

D'altra parte, si deve considerare che un precedente giuridico è dato dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, il quale dispone in linea generale che sono compresi nell'assicurazione contro gli infortuni coloro che fuori del proprio domicilio in modo permanente o avventizio « anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro altrui ».

Si è ritenuta perciò necessaria una modificazione dell'articolo 1 sopra citato, per estendere al personale direttivo postelegrafico, in determinati casi bene precisati, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 1 (comma quarto). — Già l'attuale ultimo comma dell'articolo 1 esclude dall'assicurazione il personale addetto agli uffici amministrativi e contabili.

Il nuovo testo precisa meglio la norma nel senso che è escluso dall'assicurazione il personale che presta, *al momento dell'infortunio*, la sua opera presso uffici amministrativi e contabili. Con ciò si consegue anche lo scopo di far beneficiare dell'assicurazione, come è equo, il personale che, pur essendo normalmente addetto ad uffici amministrativi e contabili, al momento dell'infortunio esplica la sua attività lavorativa in uffici esecutivi.

Articoli 2 e 3. — Con essi vengono aggiornati rispettivamente gli articoli 8 e 9 dei regi decreti n. 1275 e n. 1274 per renderli aderenti alla nuova situazione creatasi in dipendenza del fatto che il servizio sanitario infortunistico nei confronti del personale postelegrafonico, prima affidato alle Autorità sanitarie delle ferrovie dello Stato, è ora disimpegnato dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro con il quale è stata stipulata apposita convenzione.

Art. 4. — Apporta alcune modifiche all'articolo 11 dei regi decreti n. 1275 e n. 1274 in conformità dei vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente in materia infortunistica. Così, mentre per i salariati si confermano le disposizioni generali vigenti, per l'altro personale si è tolto il limite massimo del guadagno base computabile ai fini della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea. Sempre in conformità delle ultime leggi intervenute al riguardo, è stato elevato l'importo minimo e l'importo massimo del guadagno netto sul quale si deve effettuare la liquidazione della rendita per inabilità permanente.

Articoli 5, 7 e 11. — Provvedono ad aggiornare le disposizioni degli articoli 12 e 19 dei regi decreti n. 1275 e n. 1274 in relazione alle variazioni intervenute nel personale, ed alle nuove statuizioni di cui agli articoli 8 e 12 del disegno di legge in esame.

Art. 6. — Ha semplice scopo di aggiornamento dell'ultimo comma dell'articolo 16 dei regi decreti n. 1275 e n. 1274, per quanto riguarda la sede del Collegio arbitrale medico previsto per i casi di controversia. Dato cioè che, come si è detto, il servizio sanitario presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non è più espletato dalle ferrovie dello Stato, viene ora stabilito che il Collegio arbitrale – salvo diverso accordo delle parti – si costituisce ed espleta il proprio mandato nella sede dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro competente per territorio.

Articoli 8, 9, 12 e 13. — Con tali articoli viene esteso a tutto il periodo dell'invalidità temporanea il trattamento di congedo speciale, attualmente limitato a 120 giorni, e si concede tale beneficio ai dipendenti non di ruolo ed ai salariati che abbiano maturato titolo a congedo ordinario o licenza retribuita, nonché al personale degli uffici locali postali e telegrafici (ossia i direttori ed i supplenti).

In proposito, è da rilevare che il prolungamento del congedo speciale oltre i 120 giorni, è stato riconosciuto necessario sia per motivi

di equa assistenza sia anche per evitare che il personale di ruolo venga a trovarsi in una posizione di svantaggio nei confronti di quello non di ruolo in caso di invalidità prolungata. Il primo, infatti, dopo i 120 giorni di congedo speciale e gli eventuali giorni di assenza consentiti per congedo e malattia ordinaria, è collocato in aspettativa e, quindi, è passibile di dispensa dal servizio quando venga a superare il periodo massimo di aspettativa previsto dalle norme sullo stato giuridico. Il personale non di ruolo, invece, può restare assente dal servizio in dipendenza di infortunio, per un periodo di tempo indeterminato, conservando il diritto a riprendere il proprio posto. Si è inoltre stabilito che l'adozione di tale norma non apporterà aumento di spesa tenuto conto che l'Amministrazione, accordando il congedo speciale, non è tenuta a corrispondere, in aggiunta agli altri emolumenti dovuti, la indennità temporanea infortunistica che è pari ai due terzi del *guadagno medio complessivo giornaliero*.

Quanto all'estensione del congedo speciale al personale non di ruolo e ad altre categorie, essa è ora prevista perché non sussistono più (in dipendenza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, per il personale non di ruolo, nella legge 26 febbraio 1952, n. 67, per i salariati, e nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per il personale degli uffici locali) i motivi per i quali prima ne erano esclusi. Infatti, i dipendenti in parola, mentre all'epoca in cui furono emanati i citati regi decreti n. 1274 e n. 1275, avevano diversa figura e trattamento giuridico che non comportava fra l'altro la concessione di assenze retribuite per congedo e malattia, hanno ora titolo a beneficiare di assenze per tali cause senza perdita degli emolumenti, per cui è venuto a mancare il presupposto fondamentale che ostava all'applicazione a loro favore della concessione del congedo speciale.

L'ultimo comma degli articoli 8 e 12 aggiorna il corrispondente comma dell'articolo 20 dei regi decreti n. 1275 e n. 1274. Quest'ultimo stabiliva che durante il congedo speciale spettava anche il « supplemento di servizio attivo » emolumento da vario tempo soppresso e che veniva corrisposto anche nella posizione di congedo ordinario. La nuova norma, rispettando lo spirito della precedente, dispone che il congedo speciale suddetto è considerato come congedo ordinario ai fini del trattamento economico, eliminando così i dubbi interpretativi che potrebbero sorgere circa il trattamento stesso.

Art. 10. — È analogo all'articolo 1, ma, mentre questo dispone per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il cui trattamento infortunistico è disciplinato dal regio decreto n. 1275, l'articolo 10 in esame dispone invece nei riguardi del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici regolato dal regio decreto n. 1274.

Esso aggiorna l'indicazione delle categorie del personale telefonico statale compreso nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in modo da evitare disparità di trattamento fra il personale telefonico e quello postelegrafico.

Art. 14. — Fissa la decorrenza dell'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* in considerazione della urgenza del provvedimento.

* * *

Trattandosi di disegno di legge avente il semplice scopo, in relazione alle molteplici nuove norme legislative intervenute, di modificare - aggiornandole – disposizioni risalenti al 1938 ed ormai superate, non si pone il problema della spesa (del resto irrilevante) anche perché i diritti alle assicurazioni infortunistiche nascono dallo stato giuridico attribuito dalle singole leggi alle varie categorie del personale, e quindi conseguono unicamente alle leggi stesse, onde gli oneri relativi fanno necessariamente parte di quelli già da esse considerati.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal seguente:

« Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e succesive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni, gli impiegati ed agenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli agenti con obbligazione personale anche provvisoria, come pure i fattorini, il personale degli uffici locali e i titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere, i salariati e gli operai giornalieri.

È compreso nell'assicurazione anche il personale postale telegrafico in servizio quale conducente di automezzi o in servizio armato di vigilanza e di scorta in quanto disimpegni i servizi stessi per disposizione dell'Amministrazione.

L'assicurazione è altresì obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo, che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato, sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi postali e delle telecomunicazioni e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione.

È escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che al momento dell'infortunio è addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, ed il secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:

« I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro negli ambulatori dell'Istituto stesso, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed

a posti di pronto soccorso, o, in mancanza, da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della località in cui avviene l'infortunio ».

ART. 3.

L'articolo 9 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'articolo 9 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:

« Il sanitario che esegue i primi accertamenti e presta le prime cure, rilascia un certificato dal quale debbono fra l'altro risultare le notizie di cui è cenno nell'articolo 6 del presente decreto, salvo a rispondere successivamente a speciali quesiti che l'Amministrazione ritenga opportuno rivolgere.

L'infortunato, quando non siasi disposto diversamente, è visitato e curato da un medico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le norme stabilite in apposita Convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto stesso.

Quando residui inabilità permanente, il predetto Istituto deve anche dichiarare, a richiesta dell'Amministrazione, se l'infortunato conservi l'idoneità fisica a compiere le attribuzioni che disimpegnava prima dell'infortunio e quelle altre che sono proprie del suo ufficio, tenuto conto del gruppo e della categoria cui appartiene ».

ART. 4.

L'articolo 11 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'articolo 11 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:

« Ferme restando per i salariati le disposizioni di cui all'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'articolo 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, e ferme altresì restando le disposizioni dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 1952, n. 33, è, per l'altro personale, effettuata la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea in base alla media giornaliera dei guadagni, al netto delle sole ritenute erariali, percepiti dall'infortunato negli ultimi quindici giorni lavorativi precedenti l'infortunio, esclusi i giorni di assenza per malattia e congedo, ma inclusi quelli di riposo.

La liquidazione della rendita per inabilità permanente è fatta in base al guadagno, pure al netto delle sole ritenute erariali,

percepito nei dodici mesi precedenti l'infortunio, da un minimo di lire 135.000 ad un massimo di lire 300.000.

Quando però l'infortunato abbia prestato la sua opera per un periodo inferiore a dodici mesi, il guadagno annuo base si valuta uguale a trecento volte il guadagno medio giornaliero e sempre entro i limiti sopra indicati.

Il compenso per lavoro straordinario è computato nei suddetti guadagni quando sia stato percepito non saltuariamente negli ultimi quindici giorni precedenti l'infortunio in caso di inabilità temporanea e negli ultimi dodici mesi in caso di inabilità permanente ».

ART. 5.

L'articolo 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'articolo 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:

« La misura dell'indennità temporanea è quella stabilita dall'articolo 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, ed è corrisposta al personale coperto dell'assicurazione contro gli infortuni, ma non avente titolo al congedo speciale di cui all'articolo 20 del presente decreto, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio ».

ART. 6

L'ultimo comma dell'articolo 16 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'ultimo comma dell'articolo 16 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente:

« Il Collegio arbitrale medico si costituisce ed espleta il proprio mandato nella sede dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella cui circoscrizione è compreso il luogo dell'infortunio, salvo che le parti stabiliscano d'accordo di costituire il Collegio in altra sede ritenuta più opportuna ».

ART. 7.

L'articolo 19 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal seguente:

« Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio deve sospendersi il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo articolo 20.

Tale pagamento viene però continuato ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere

ed agli agenti con obbligazione personale, quando i titolari di agenzia provvedono ad assicurare il servizio con i propri coadiutori e gli altri con i propri sostituti ».

ART. 8.

L'articolo 20 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal seguente:

« Quando le assenze del personale di ruolo, quelle degli avventizi, dei diurnisti e dei salariati che abbiano maturato titolo a congedo ordinario o licenza retribuita, e quelle infine del personale degli uffici locali sono determinate da infortuni coperti dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, è di competenza del direttore generale accordare un congedo speciale per tutto il periodo dell'invalidità temporanea, anche se il personale stesso non abbia fruito, nell'anno, in tutto o in parte, del congedo, licenza, e delle assenze consentite per malattia comune.

Il congedo speciale predetto è considerato alla stregua del congedo ordinario ai fini del trattamento economico ».

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal seguente:

« È in facoltà del direttore generale accordare il congedo speciale di cui al precedente articolo 20 anche al personale specificato nell'articolo stesso, non coperto dell'assicurazione, nel caso di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall'articolo 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e mentri nella sfera di un servizio comandato ».

ART. 10.

L'articolo 1 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal seguente:

« Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi telefonici, il personale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i salariati, e gli operai giornalieri, gli agenti con obbligazione personale e gli allievi comunque denominati che effettuano l'istruzione pratica presso i suddetti servizi esecutivi.

È compreso nell'assicurazione anche il personale suindicato in servizio quale con-

ducente di automezzi in quanto disimpegni il servizio stesso per disposizione dell'Amministrazione.

L'assicurazione è altresì obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato, sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi telefonici e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione.

È escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che al momento dell'infortunio è addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate ».

ART. 11.

L'articolo 19 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal seguente:

« Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio, i competenti organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sospendono il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo articolo 20.

Tale pagamento viene però continuato agli agenti con obbligazione personale quando provvedono ad assicurare il servizio con i propri sostituti ».

ART. 12.

L'articolo 20 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal seguente:

« Quando le assenze del personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e quelle degli avventizi, dei diurnisti e dei salariati dell'Azienda di Stato medesima che abbiano maturato titolo al congedo ordinario o licenza retribuita, sono determinate da infortuni coperti dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, è di competenza del direttore tecnico dell'Azienda accordare un congedo speciale per tutto il periodo della invalidità temporanea, anche se il personale stesso non abbia fruito, nell'anno, in tutto o in parte, del congedo, licenza, e delle assenze consentite per malattia comune.

Il congedo speciale predetto è considerato alla stregua del congedo ordinario ai fini del trattamento economico ».

ART. 13.

Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal seguente:

« È in facoltà del direttore tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici accordare il congedo speciale, di cui al precedente articolo 20, anche al personale specificato nell'articolo stesso, non coperto dall'assicurazione, nel caso di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall'articolo 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e rientri nella sfera di un servizio comandato ».

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e non si applica per gli infortuni avvenuti anteriormente alla data suddetta.